



- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3:

a) sia rivista la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento della conferenza;

b) sia chiarito comunque che il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, decorra non dalla data della richiesta, ma dalla data della indizione della conferenza stessa;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, al terzo periodo, sia previsto che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, dopo la parola: "licenze" sia aggiunta la parola: "permessi";

- al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», commi 2 e 5, dopo le parole: "cinque giorni", sia aggiunta la parola: "lavorativi";

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettera b), l'ultimo periodo sia sostituito con la previsione che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti, il termine resti sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, siano inserite le seguenti parole: "nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.";

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso nel rispetto del principio del contrario atto, con indizione di una nuova conferenza di servizi;

- sia inserita una norma transitoria, con la quale stabilire che il decreto legislativo si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, è opportuno rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, terzo periodo, occorre valutare se mantenere solo il riferimento ai procedimenti di VIA di competenza statale;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere b) e c), appare opportuno valutare l'introduzione di una precisazione in ordine alla decorrenza del termine, specificando che esso decorra "dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione Digitale";

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», al comma 2, occorre valutare l'opportunità di attribuire o meno natura perentoria al termine di conclusione della conferenza, con specifica attenzione alla miglior tutela del privato.

Estensore del parere

Sen. PAGLIARI